

Bruxelles, 31.10.2024
COM(2024) 499 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di Decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo mediante la sostituzione del suo protocollo n. 6 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Progetto di
DECISIONE N. ...
DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA

del ...

che modifica l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, mediante la sostituzione del suo protocollo n. 6 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra¹, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 6 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 28 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra ("l'accordo"), fa riferimento al protocollo n. 6 dell'accordo, che stabilisce le norme di origine.
- (2) L'articolo 39 del protocollo n. 6 prevede che il consiglio di associazione istituito dall'articolo 92 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.
- (3) La Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee² ("la convenzione") mira a trasporre i sistemi bilaterali vigenti delle norme di origine in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti conclusi tra le parti contraenti.
- (4) L'Unione e l'Algeria hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 5 ottobre 2012.
- (5) L'Unione e l'Algeria hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 27 gennaio 2017. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per l'Algeria rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° marzo 2017.

¹ GU L 265 del 10.10.2005.

² GU L 54 del 26.2.2013.

- (6) La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee del 7 dicembre 2023³.
- (7) È pertanto opportuno sostituire il protocollo n. 6 con un nuovo protocollo che includa un riferimento dinamico alla convenzione, al fine di rinviare sempre alla versione più recente della convenzione in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 6 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricevimento, per via diplomatica, dell'ultima notifica scritta con cui le parti si informano reciprocamente dell'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi interni.

Fatto a

*Per il consiglio di associazione
Il presidente*

³ Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj>).

ALLEGATO

"Protocollo n. 6

relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee⁴ ("la convenzione"), quale da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Tutti i riferimenti all'"accordo pertinente" nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione si intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al consiglio di associazione.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1. Se l'Unione o l'Algeria notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione e l'Algeria avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contemplate nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi all'accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contemplate nell'appendice

⁴ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione e l'Algeria.".